

## COMMENTO

### PROFESSIONISTI, IRAP

# Irap non dovuta dal professionista anche in presenza di compensi elevati ai colleghi per la domiciliazione

di Studio tributario Gavioli & associati | 30 APRILE 2021

*La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10710, del 22 aprile 2021, nell'accogliere il ricorso di un professionista nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ha affermato che in materia di IRAP non sono indicativi del presupposto dell'autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un professionista per le domiciliazioni presso colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all'esercizio della professione.*

## Il ricorso

Il professionista, dopo la sentenza sfavorevole dei giudici del merito, è **ricorso in Cassazione** sostenendo che:

- la mera esistenza di **compensi corrisposti a terzi** e di **quote di ammortamento per beni strumentali** non può di per sé costituire elemento sintomatico di una autonoma organizzazione;
- ai fini della sussistenza di una **autonoma organizzazione** i beni strumentali devono eccedere il minimo indispensabile e le collaborazioni di terzi devono essere non occasionali.

## Alcuni precedenti orientamenti



### Attenzione

**Non è tenuto al versamento dell'IRAP l'avvocato che paga consulenti esterni e domiciliazioni presso i colleghi.**

In questi casi, al di là dell'entità della spesa, **non si configura** infatti **un'autonoma organizzazione**.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26332, del 7 novembre 2017, rendendo di fatto sempre più difficile all'amministrazione dimostrare il presupposto cardine dell'IRAP e cioè l'**autonoma organizzazione**.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1174, del 21 gennaio 2020, nell'accogliere il ricorso di un professionista ha affermato che **non è dovuto automaticamente l'obbligo al pagamento dell'IRAP** nelle ipotesi in cui il **professionista svolge la sua attività presso la sede di una società di cui è socio**; non può automaticamente dedursi che i professionisti che svolgano la propria autonoma attività professionale presso la sede delle società o associazioni in questione dispongano di una loro autonoma organizza-

zione professionale se non si verifica in concreto le modalità con cui il singolo autonomo professionista svolge la propria attività presso la società.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24549, del 2 ottobre 2019, nel rigettare il ricorso di uno studio associato di professionisti ha affermato che deve versare l'IRAP l'avvocato che, pur svolgendo attività distinta e separata, è **inserito in uno studio associato**; spetta infatti al professionista dimostrare che non si avvale della struttura. Qualora sia inserito in un'associazione professionale, sebbene eserciti anche una distinta e separata attività, diversa da quella svolta in forma associata, al fine di sottrarsi all'applicazione dell'IRAP è tenuto a **dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati dall'adesione alla associazione**.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 33547, del 18 dicembre 2019, ha invece affermato che è soggetto al pagamento dell'IRAP il professionista che **assume un ingegnere per informatizzare il servizio di segreteria**; per i giudici di legittimità un medico che si avvale di figure professionali per organizzare macchinari costosi e complessi e competenze tecniche sofisticate come quelle proprie di un ingegnere informatico, che non può certo essere assimilabile ad un segretario o ad un soggetto che svolga mansioni meramente esecutive, fa sì che ci si trovi di fronte ad una autonoma organizzazione soggetta ad IRAP.

## L'analisi della Cassazione



### Attenzione

Con riferimento alla sentenza oggetto del presente commento i giudici di legittimità osservano preliminarmente che è principio consolidato affermato dalla Cassazione quello secondo cui l'attività del commercialista non è soggetta a IRAP se manca l'**autonoma organizzazione**, che sussiste solo se il professionista adopera **beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile** ovvero **ricorre in modo non occasionale al lavoro di terzi**; il che accade perché la capacità produttiva aggiuntiva rispetto a quella personale del professionista sconta l'imposizione per il "surplus" di quanto ottenuto in ragione di una struttura organizzativa che sia servente rispetto all'opera intellettuale svolta con le proprie conoscenze e gli strumenti minimi indispensabili.

Tale **accertamento spetta al giudice di merito** ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.

Nel caso di specie la Commissione regionale ha rilevato in base al quadro RE della dichiarazione del 2013 del professionista ricorrente **compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale** per oltre 19mila euro nonché al rigo RE7, **quote di ammortamento per beni strumentali** per quasi 7mila euro; i giudici del merito hanno ritenuto tali elementi sintomatici ai fini della dimostrazione della **esistenza di una autonoma organizzazione**.

La Cassazione osserva che in passato aveva avuto occasione di affermare che in tema d'IRAP, non sono indicativi del presupposto dell'autonoma organizzazione i **compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi**, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all'esercizio della professione forense, che esulano dall'assetto organizzativo della relativa attività.

Per i giudici di legittimità i **motivi di ricorso** vanno, quindi, **accolti** in relazione a tale profilo avendo omissa la sentenza di secondo grado ogni valutazione in ordine a tali circostanze rilevanti ai sensi della giurisprudenza della Cassazione.

Con riferimenti ai **beni strumentali** la Cassazione osserva che la sentenza impugnata omette ogni valutazione circa il fatto che gli stessi eccedano, o meno, il minimo necessario per lo svolgimento dell'attività professionale.

Il **ricorso** va, quindi, **accolto** con conseguente **cassazione della sentenza impugnata** e rinvio alla CTR, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.



### Riferimenti normativi

- Cass., sez. II, ord. 7 novembre 2017, n. 26332;
- Cass., sez. trib., ord. 2 ottobre 2019, n. 24549;
- Cass., sez. VI, ord. 18 dicembre 2019, n. 33547;
- Cass., sez. VI, ord. 21 gennaio 2020, n. 1174;
- Cass., sez. VI, ord. 22 aprile 2021, n. 10710.